



DELIBERA N.	1562
SEDUTA N.	193
DATA	22/12/2014

pag.	1
------	---

LEGISLATURA N. IX

OGGETTO:

ARTICOLO 14 LEGGE REGIONALE 9 DICEMBRE 2014, N. 34. RIDUZIONE TEMPORANEA DEI VITALIZI - MODALITÀ ATTUATIVE.

L'anno 2014 addì 22 del mese di dicembre in Ancona presso la sede dell'Assemblea legislativa delle Marche si è riunito l'Ufficio di Presidenza regolarmente convocato.

	PRESENTI	ASSENTI
VITTORIANO SOLAZZI – Presidente	X	
ROSALBA ORTENZI – Vicepresidente	X	
GIACOMO BUGARO – Vicepresidente	X	
MORENO PIERONI – Consigliere Segretario	X	
FRANCA ROMAGNOLI – Consigliere Segretario	X	

Essendosi in numero legale per la validità dell'adunanza assume la presidenza il Presidente dell'Assemblea legislativa delle Marche **Vittoriano Solazzi** che dichiara aperta la seduta alla quale assiste il Segretario dell'Ufficio di Presidenza Dott.ssa **Paola Santoncini**.

LA DELIBERAZIONE IN OGGETTO È APPROVATA ALL'UNANIMITA' DEI PRESENTI.

PUBBLICATA NEL BURM N. DEL



DELIBERA N.	1562
SEDUTA N.	193
DATA	22 DIC. 2014

pag.	2
------	---

OGGETTO:

ARTICOLO 14 LEGGE REGIONALE 9 DICEMBRE 2014, N. 34. RIDUZIONE TEMPORANEA DEI VITALIZI - MODALITÀ ATTUATIVE.

L'Ufficio di Presidenza

VISTA la deliberazione legislativa dell'Assemblea legislativa regionale del 2 dicembre 2014, n. 178, con la quale sono state apportate modifiche alla normativa sull'assegno vitalizio, di cui alla l.r. n. 23/1995, introducendo, in particolare, la riduzione temporanea dei vitalizi e degli assegni di reversibilità, promulgata in data 9 dicembre 2014 come legge regionale n. 34;

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dalla P.O. "Status dei consiglieri regionali", dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Amministrazione che contiene il parere favorevole di cui all'art. 3, comma 3, della legge regionale 30 giugno 2003, n. 14 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva, né può comunque derivare, un impegno di spesa a carico della Regione;

VISTO l'art. 10 del Regolamento interno del Consiglio regionale;
con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1;

DELIBERA

1. di dare atto che, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 31 dicembre 2017, come previsto dall'articolo 14 della legge regionale 9 dicembre 2014, n. 34 "Modifiche alla legge regionale 13 marzo 1995, n. 23 'Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei consiglieri regionali' e alle leggi regionali 15 ottobre 2001, n. 20 'Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione' e 30 giugno 2003, n. 14 'Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio regionale'", gli



DELIBERA N.	1564
SEDUTA N.	193
DATA	22 DIC. 2014

pag.	3
------	---

- importi lordi mensili degli assegni vitalizi e degli assegni di reversibilità sono ridotti, con criteri di progressività a scaglioni, secondo le percentuali indicate nella legge regionale medesima e richiamate nel documento istruttorio;
2. di stabilire che i soggetti titolari di assegno vitalizio e di assegno di reversibilità sono tenuti a presentare, entro il 31 gennaio 2015, al Servizio Amministrazione dell'Assemblea legislativa una dichiarazione circa la sussistenza del cumulo tra l'assegno vitalizio o di reversibilità erogato dalla Regione Marche ed altro analogo trattamento connesso all'esercizio del mandato di consigliere in altre Regioni, di parlamentare italiano o europeo, ai fini e per gli effetti del comma 2 dell'articolo 14 della l.r. n. 34/2014;
 3. di disporre che, a seguito della presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente punto 2), gli uffici competenti del Servizio Amministrazione provvederanno ad effettuare nel mese di febbraio 2015 le compensazioni tra i nuovi importi degli assegni vitalizi e di reversibilità, calcolati ai sensi della citata l.r. n. 34/2014, e gli emolumenti già corrisposti nel mese di gennaio, sulla base della legislazione previgente;
 4. di stabilire che i soggetti di cui al precedente punto 2) che hanno un reddito complessivo annuo ai fini IRPEF non superiore ad euro 18.000,00 possono chiedere di non essere assoggettati alla riduzione degli importi lordi mensili spettanti a titolo di vitalizio o di reversibilità del vitalizio previa presentazione di idonea documentazione, come indicato nel documento istruttorio, ai sensi del comma 3 della l.r. n. 34/2014;
 5. di pubblicare per estratto la presente deliberazione;
 6. di trasmettere il presente atto agli uffici competenti del Servizio Amministrazione per i successivi adempimenti.

IL PRESIDENTE
DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA
(Dott. Vittoriano Solazzi)

IL SEGRETARIO
DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA
(Dott.ssa Paola Santoncini)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

L'assemblea legislativa nella seduta n. 178 del 2 dicembre 2014 ha approvato la deliberazione legislativa "Modifiche alla legge regionale 13 marzo 1995, n. 23



DELIBERA N.	1562
SEDUTA N.	193
DATA	22 DIC. 2014

‘Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei consiglieri regionali’ e alle leggi regionali 15 ottobre 2001, n. 20 ‘Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione’ e 30 giugno 2003, n. 14 ‘Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio regionale’”, che è stata promulgata il 9 dicembre 2014 come legge regionale n. 34.

Tale legge regionale introduce, tra l’altro, all’articolo 14 la riduzione temporanea degli importi lordi mensili degli assegni vitalizi e degli assegni di reversibilità erogati dalla Regione per un periodo limitato, dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2017, per scaglioni e secondo le seguenti percentuali:

- a) 5 per cento fino ad Euro 1.500,00;
- b) 10 per cento da Euro 1.501,00 a 3.500,00;
- c) 15 per cento da Euro 3.501,00 a 6.000,00;
- d) 20 per cento oltre Euro 6.000,00.

Il comma 2 del medesimo articolo 14 stabilisce, altresì, che le suddette percentuali debbano essere raddoppiate in caso di cumulo tra vitalizi diretti o assegni di reversibilità regionali e analoghi trattamenti derivanti dall’esercizio del mandato di consigliere in altre Regioni ovvero di parlamentare italiano o europeo.

Su richiesta degli interessati (comma 3) non si procede alla decurtazione laddove il reddito complessivo annuo lordo non sia superiore ad euro 18.000,00.

Da ultimo il comma 5 dispone che l’Ufficio di Presidenza stabilisce le modalità per l’applicazione dell’articolo.

Tutto ciò premesso, con il presente atto l’Ufficio di Presidenza, nelle more dell’entrata in vigore della l.r. n. 34/2014, pubblicata sul BUR della Regione Marche in data 18 dicembre 2014, considerato l’approssimarsi della decorrenza dell’applicazione delle riduzioni, fissata, come detto, al 1° gennaio 2015, disciplina le modalità attuative dell’articolo 14, al fine di consentire agli uffici competenti l’applicazione della nuova disposizione normativa.

Si rende, in particolare, necessario disciplinare l’accertamento della sussistenza, tra i titolari di assegno vitalizio diretto e di reversibilità, dell’eventuale cumulo con analoghi trattamenti erogati da altre Regioni, ovvero dalla Camera dei Deputati, dal Senato della Repubblica o dal Parlamento europeo, al fine di applicare l’ulteriore riduzione prevista dal comma 2 dell’articolo 14, e cioè il raddoppiamento delle percentuali di riduzione.

A tal fine, si dà incarico agli uffici competenti del Servizio Amministrazione di predisporre una nota informativa da inviare a tutti i titolari di assegno vitalizio o di reversibilità in merito alle disposizioni introdotte dalla legge regionale in esame, con la



DELIBERA N.	1562
SEDUTA N.	193
DATA	22 LUGLIO 2014

pag. 5

quale richiedere a tutti i soggetti percettori di assegno vitalizio o di reversibilità di formalizzare, entro il termine del 31 gennaio 2015, apposita dichiarazione circa la sussistenza o l'insussistenza del cumulo previsto al comma 2 dell'articolo 14 della l.r. n. 34/2014.

Tale informativa deve, altresì, rendere noto che, su richiesta degli interessati, non si procede alle decurtazioni qualora il reddito complessivo annuo lordo non sia superiore ad Euro 18.000,00, ai sensi del comma 3 dell'articolo 14 della legge regionale.

A tal fine i soggetti interessati devono produrre idonea documentazione, consistente nell'ultima dichiarazione dei redditi presentata. Resta inteso che, nel caso vi siano i presupposti per beneficiare della esenzione dalla decurtazione, tale documentazione deve essere presentata in ciascuno dei tre anni di applicazione della riduzione prevista dall'articolo 14 della l.r. n. 34/2014.

Gli uffici competenti nel mese di febbraio 2015 procederanno ad effettuare le compensazioni dovute tra gli assegni vitalizi o di reversibilità già corrisposti nel mese di gennaio e i nuovi importi ridotti.

E' comunque consentita, in ogni momento, la verifica d'ufficio, da parte della competente struttura del Consiglio regionale, in merito alla veridicità delle dichiarazioni e della documentazione prodotta nel rispetto della normativa vigente in materia di documentazione amministrativa.

Da ultimo resta fermo che la stessa dichiarazione sostitutiva di certificazione in ordine all'eventuale cumulo dovrà essere presentata anche dagli ex consiglieri futuri aventi diritto all'assegno vitalizio nonché dagli eredi aventi diritto all'assegno di reversibilità, al momento della richiesta di concessione dei medesimi, qualora la nuova concessione avvenga nel periodo di applicazione della riduzione, e cioè nel triennio 2015-2017.

La presente deliberazione si applica a seguito dell'entrata in vigore della legge regionale 9 dicembre 2014, n. 34, che è stata pubblicata sul BUR della Regione Marche il 18 dicembre 2014.



DELIBERA N.	1562
SEDUTA N.	193
DATA	22 DIC. 2014

pag.	6
------	---

PROPOSTA

Per le motivazioni sopra esposte, si propone all'Ufficio di Presidenza l'adozione della presente proposta di deliberazione con la quale vengono definite le modalità per l'attuazione degli adempimenti previsti dall'articolo 14 della l.r. 9 dicembre 2014, n. 34.

Il responsabile della fase istruttoria

(Giuseppina Di Felice)



Il responsabile del procedimento

(Dott.ssa Roberta Morichelli)




PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AMMINISTRAZIONE

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità della presente deliberazione. Si attesta inoltre che dal presente atto non deriva un impegno di spesa a carico della Regione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

(Dott. Massimo Mikiti)



La presente deliberazione si compone di n. 6... pagine, di cui n. /.... pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

IL SEGRETARIO

DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

(Dott.ssa ...ini)





DELIBERA N.

SEDUTA N.

DATA

pag.

